

N. R.G. 10468/2015



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Tribunale di Brescia**  
**SEZIONE SECONDA**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **10468/2015** promossa da:

**ARCH. YYY**, con il patrocinio dell'avv. elettivamente domiciliato in

**ATTORE**

contro

**XXX S.P.A.**, con il patrocinio dell'avv.

**CONVENUTO**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come in atti

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione ritualmente notificato YYY conveniva in giudizio avanti l'Intestato Tribunale la società XXX SPA. , in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo, previo accertamento del grave inadempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto di Brokeraggio *inter partes*, di condannare XXX S.p.A., Broker di Assicurazioni, a risarcire tutti i danni, di natura patrimoniale e non patrimoniale, patiti dall'Arch. YYY

Instaurato il contraddittorio, si costituiva la società XXX S.P.A. chiedendo il rigetto delle domande.



Concessi su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, 6 comma c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione sulla scorta dei documenti in atti, con acquisizione del fascicolo d'ufficio della causa di opposizione a decreto ingiuntivo RG n. 9950/2011 promossa dalla S.r.l. D A nei confronti dell'Arch. YYY innanzi al Tribunale di Brescia.

La causa veniva assegnata a questo giudice che all'udienza del 21-11-2019 tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica.

\* \* \*

Ad illustrazione delle proprie domande l'attore ha dedotto:  
che a partire dal dicembre 2000 aveva incaricato la convenuta, in qualità di broker, di curare le proprie esigenze assicurative, ivi comprese quelle attinenti all'attività professionale;  
che tramite l'intermediazione della convenuta aveva stipulato la polizza n. ET6103 per la r.c. professionale con la Nazionale Assicurazioni presso l'Agenzia G.M. Assicurazioni S.r.l. (allora il broker era denominato XXXP S.p.A.); nonché aveva sostituito la polizza n. 00010383265 della Compagnia Navale Assicurazioni, con quella emessa dalla Milano Assicurazioni: polizza n. 40748743/09 (doc. 2); che la predetta polizza stipulata con la Milano Assicurazioni si era rivelato un prodotto inadeguato;  
che la polizza n. 40748743/09, prevede che l'assicurazione per i danni alle opere oggetto di progettazione sia operante purché le opere non superino il valore di € 2.500.000. (lettera D "Danni alle opere", pag. 18); che tale limitazione era inadeguata al profilo professionale dell'Arch. YYY ed alla sua attività professionale concreta, e per tale ragione non era presente nei contratti anteriori, pur intermediati e gestiti dalla XXX S.p.A.; che l'Arch.YYY, ignaro della scopertura, chiedeva il pagamento dei propri compensi professionali per € 222.226,69 avanti il Tribunale di Brescia per l'attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento svolta tra il 2005 ed il 2010, a favore della DA S.r.l.; che in seguito a opposizione al decreto ingiuntivo veniva instaurata la



causa R.G. n. 9950/2011 dalla DA S.r.l. la quale lamentava un danno di € 600.000 a causa dell'inadempimento dell'arch. YYY; che nel giudizio l'Arch. YYY contestava le pretese dell'opponente e chiamava in garanzia la Milano Assicurazioni S.p.A., in forza della polizza n. 40748743/09, intermediata dalla XXX S.p.A., per essere manlevato dai denegati obblighi risarcitori, nonché chiamava in causa anche l'Ing. Z , l'Arch.T ed il Geom. S;

che, la Milano Assicurazioni costituendosi in giudizio contestava l'esistenza della copertura assicurativa, trattandosi – pacificamente - della realizzazione di un complesso residenziale di quattro condomini di 214 appartamenti oltre aree pertinenziali, per complessivi 18.000 mq., con un valore delle opere di tutta evidenza superiore ai 2 milioni e mezzo di euro;

che atteso che la difesa della Milano Assicurazioni appariva fondata, l'Arch. YYY si determinava ad addivenire ad una transazione della causa, accontentandosi della somma onnicomprensiva di € 50.000 oltre IVA, a saldo stralcio e transazione di ogni pretesa per gli incarichi professionali svolti;

che a scopertura assicurativa è imputabile esclusivamente al difetto di competenza e di diligenza del Broker XXX S.p.A.

Che la società XXX S.p.A. il 2.04.12 inviava comunicazione del seguente tenore (doc. 19) *“Nella comparsa di costituzione, Milano Assicurazioni, dichiara che la garanzia D-Danni alle opere è limitata ad opere il cui valore non sia superiore a €*

*2.500.000,00. La sopraccitata limitazione è stata erroneamente inserita, dall'Agenzia GM assicurazioni presso la quale i contratti sono gestiti, nella fase di trasferimento di questi ultimi dalla compagnia Navale assicurazioni alla Milano assicurazioni. Nella fase di controllo non abbiamo rilevato la presenza di questa grave difformità e, pertanto, è rimasta presente nei successivi rinnovi”.*

Che l'inadempimento di XXX S.p.A. alle obbligazioni professionali di consulenza, collaborazione ed assistenza scaturenti dal contratto, dall' art. 120 D. Lgs n. 209/2005 e dall'art. 1176 cod. civ., si era concretizzato: nell'aver intermediato una polizza



inadeguata al profilo ed all'attività professionale del Cliente ed alle sue esigenze assicurative da tempo note al Broker; nel non aver informato il Cliente della ben più ridotta copertura assicurativa del nuovo contratto;

Che il pregiudizio economico sofferto dall'Arch.YYY si è concretizzato nella perdita di €172.226,60, corrispondente alla riduzione rispetto al compenso liquidato dal proprio ordine professionale e nei costi sopportati per spese legali di €14.794,00; che le condizioni della transazione erano all'evidenza state determinate dalla copertura assicurativa, essendo stata lesa ed indebolita l'autonomia contrattuale dell'attore; che all'epoca della transazione la proposta concordataria (docc 25 e 26) prevedeva il pagamento integrale del privilegio, rango di collocazione del credito professionale dell'Arch. YYY;

Circa l'acquisizione di tale documento si conferma l'istanza di rimessione in termini ex art 153, Il comma, c.p.c. essendo venuto ad esistenza e venuto in possesso dell'attore dopo i termini per i depositi documentali.

che l'inadempimento di XXX S.p.A. ha cagionato all'Arch.YYY anche un danno non patrimoniale che merita risarcimento, avendo esso fortemente compromesso interessi della persona costituzionalmente garantiti, quali il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e la libertà contrattuale (art. 41 Cost.).

\*\*\*

La convenuta nel respingere la ricostruzione dell'attore evidenziava:

che il danno di cui si duole l'Arch. YYY, oltre ad essere dedotto in maniera generica, non poteva essere in alcun modo considerato come conseguenza immediata e diretta del presunto inadempimento contrattuale della XXX s.p.a.; che l'Arch. YYY aveva affermato che la polizza assicurativa n. 40748473/09, intermediata dalla convenuta, era inadeguata in quanto avrebbe cagionato all'Arch. YYY un pregiudizio economico pari alla riduzione del proprio compenso per l'attività professionale svolta in favore della S.r.l. DA; che tale riduzione era stata determinata dalla sottoscrizione da parte dello stesso attore della transazione allegata, e pertanto non poteva dirsi sussistente alcun rapporto



eziologico rilevante ai sensi dell'art. 1223 c.c. tra la presunta inadeguatezza della polizza assicurativa e la rinuncia operata da controparte;  
che anche laddove la predetta determinazione fosse stata suggerita dall'esigenza di ammettere una responsabilità dell'Arch.YYY per vizi e difetti dell'attività prestata alla propria debitrice, la riduzione del compenso non sarebbe stata evitata dalla sottoscrizione di una adeguata polizza per la responsabilità professionale; che il danno lamentato dall'attore, ossia la riduzione del proprio compenso professionale, non può essere ritenuto un pregiudizio prevedibile da parte di XXX S.p.a. al momento della sottoscrizione del contratto di brokeraggio assicurativo, posto che la polizza assicurativa sottoscritta dall'attore aveva ad oggetto il rischio relativo all'attività professionale dell'Arch. YYY e non il pagamento del compenso del professionista relativo ad attività svolta non a regola d'arte.

che la misura del pagamento convenuto in transazione da parte della S.r.l. DA non era stato condizionato, come dedotto dall'attore, dalla presunta inadeguatezza della polizza assicurativa sottoscritta, quanto piuttosto: dall'entità dei vizi e difetti delle opere progettate dall'attore e, soprattutto, dallo stato di insolvenza della debitrice DA S.r.l., società in liquidazione e concordato preventivo, priva delle risorse economiche necessarie al pagamento del compenso richiesto dall'Arch. YYY;

In altri termini, proprio secondo il criterio dell'accettabilità logica dell'accertamento del nesso di causalità invocato ex adverso: anche qualora la Milano Assicurazioni avesse riconosciuto integralmente l'operatività della polizza assicurativa sottoscritta, posto che la copertura del rischio non avrebbe riguardato la corresponsione del compenso del professionista, ma soltanto gli eventuali accertati vizi dell'immobile, la DA S.r.l. non sarebbe comunque stata in grado di offrire all'Arch. YYY una somma maggiore di quella convenuta in transazione, attesa la procedura concorsuale cui era assoggettata.

\*\*\*

Nel caso in esame si tratta di verificare se possa dirsi che la società di broker non abbia correttamente adempiuto alle obbligazioni nascenti dal rapporto contrattuale.



Anzitutto, va premesso che non è in contestazione che la convenuta abbia svolto il ruolo di intermediazione nella stipulazione delle polizze assicurative nell'interesse dell'attrice.

Ora, la Suprema Corte con specifico riferimento alla natura dell'attività di Broker e, correlativamente, all'individuazione degli obblighi di diligenza ad essa connessi ha stabilito " *giòva premettere che la L. n. 792 del 1984, art. 1 (il quale definisce "mediatore di assicurazione e riassicurazione, denominato anche broker, chi esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione") distingue, nell'ambito delle attività proprie del broker, quella della collaborazione intellettuale con l'assicurando per la copertura dei rischi e quella di assistenza alla determinazione del contenuto dei futuri contratti, e cioè un momento di consulenza e assistenza, anteriore logicamente e cronologicamente a quello della eventuale intermediazione nella conclusione e gestione dei contratti assicurativi. In particolare questa Corte ha avuto modo di evidenziare che la definizione legislativa di cui al cit. art. 1 giustappone le due qualificazioni giuridiche prevalenti prima dell'entrata in vigore della L. n. 792 del 1984 - quella del prestatore di opera intellettuale, sostenuta da parte della dottrina, e quella di mediatore, valorizzata dalla precedente giurisprudenza di legittimità (sent. n. 5860/1979; n. 3531/1980) - e, pur definendo il broker come un mediatore, ne pone in rilievo il ruolo di collaborazione con l'assicurando nella fase antecedente alla "messa in contatto" delle parti del contratto di assicurazione, valorizzando tale momento, quale prius logico e indefettibile del successivo momento di intermediazione vera e propria, nell'ottica della funzione sociale assolta nel settore dell'intermediazione assicurativa dal broker a livello di assistenza della parte debole al fine di realizzarne la tutela effettiva come corollario del generale principio di solidarietà sociale (cfr. Cass, n. 8467/1998). Nella qualificazione giuridica*



*dell'attività del broker è stato, altresì, ritenuto significativo il disposto della L. n. 792 del 1984, art. 4, lett. f) e g), art. 5, lett.*

*e) ed f), e art. 8 dai quali risulta che per esercitare detta attività è necessaria l'iscrizione all'albo professionale e questa si ottiene assicurandosi contro il rischio imprenditoriale mediante la stipula di polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenza o errori professionali e l'adesione al fondo di garanzia per risarcire gli assicurati e le imprese di assicurazione dei danni (cfr. Cass. n. 2003, n. 6874). Il che significa che l'attività del broker è attività commerciale e che in essa è presente un rischio imprenditoriale da collegare all'aspetto mediatizio dell'attività; ma, nel contempo, conferma che la stessa attività è connotata da profili di intellettualità, richiedendosi in chi la esercita specifiche ed approfondite conoscenze di economia, tecnica e diritto delle assicurazioni. Ne consegue che - come è stato correttamente ritenuto dai giudici a quibus - il broker, almeno nella fase che precede la messa in contatto dell'assicurando con l'assicuratore, non è equidistante dall'uno e dall'altro, ma agisce per iniziativa del primo e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali offerti sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire ad ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui “( così Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-05-2010, n. 12973). Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto che la società broker non poteva limitarsi a individuare l'offerta assicurativa economicamente più conveniente, ma doveva raffrontare i prodotti sul mercato con quello già a disposizione della cliente, anche con riferimento al dato temporale, adeguatamente informando la cliente stessa ai fini di una scelta oculata e consapevole. Anche la giurisprudenza di merito ha avuto modo di precisare che “Il broker di assicurazioni che negligenzemente omette di informare l'assicurato, in occasione del rinnovo di una polizza, della presenza di una nuova clausola delimitatrice del rischio, è contrattualmente responsabile nei confronti dell'assicurato del mancato risarcimento di un danno in dipendenza della nuova clausola” (Corte d'Appello Bologna, 18/07/1992).*



Ebbene, nel caso in esame, l'attore lamenta l'inserimento di una limitazione contrattuale circa la copertura assicurativa non prevista nel contratto di assicurazione in precedenza vigente e intermediato dallo stesso broker; nonché l'omessa informazione in ordine alla variazione contrattuale.

Come noto, il creditore che agisca in giudizio per l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inesattezza dell'adempimento costituita dalla violazione dei doveri accessori, dalla mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o dalle difformità qualitative o quantitative dei beni, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione. (Cass. civ. Sez. Unite, 30/10/2001, n. 1353).

La convenuta non ha dimostrato di avere adempiuto alle obbligazioni nascenti dal contratto, contestando, invece, recisamente la sussistenza del nesso di causalità tra la propria condotta e il danno lamentato. Anzi nella lettera inviata dalla società XXX S.p.a. al professionista in data 2 aprile 2012 (doc. n. 19) essa dava atto dell'errato inserimento della limitazione contrattuale da parte dell'agente broker, sottolineando che si trattava di una "grave difformità" .

Si osserva che il Broker non avrebbe dovuto proporre al cliente un prodotto con assicurativo con caratteristiche meno favorevoli rispetto a quello in precedenza acquistato e , comunque avrebbe fornire al cliente le indicazioni e le informazioni necessari, con i suggerimenti del caso, essendo il broker specificamente tenuto a fornire una consulenza.

Ritenuto accertato l'inadempimento della convenuta, resta da esaminare la sussistenza del nesso di causalità con il danno lamentato dall'attore.

L'attore, premesso di avere sottoscritto una transazione con la debitrice DA S.r.l in ragione dello scoperto assicurativo , sostiene che il danno causato dall'inadempimento del Broker debba coincidere con la perdita patrimoniale subita dallo stesso per non avere ottenuto integrale soddisfazione rispetto alle pretese azionate.



Giova precisare che il giudizio n. 9950/2011 RG è stato azionato a seguito di opposizione al decreto ingiuntivo promossa dalla società DA S.r.l nei confronti dell'architetto YYY. La società DA S.r.l ha contestato l'inadempimento del professionista sotto vari profili svolgendo domanda riconvenzionale atta ad ottenere il risarcimento del danno. A seguito della chiamata in causa della compagnia assicurativa e di altri soggetti coinvolti, veniva esperito un tentativo di conciliazione da parte del Giudice istruttore che andava a buon fine. La causa veniva pertanto abbandonata senza espletamento di attività istruttoria.

L'attore pertanto non ha subito un danno consistente nel versamento di una somma alla controparte ( come nel caso esaminato da Cass. civ. Sez. III, Sent., 2705-2010, n. 12973) a causa dello scoperto; ma nella riduzione delle proprie pretese come azionate in fase monitoria.

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che nell'ipotesi di stipulazione di una transazione in cui una parte che abbia subito le conseguenze della condotta contraria a buona fede, è esperibile l'azione di risarcimento danni ex art. 2043 cod. civ. per lesione della libertà negoziale, nella forma del danno da « chance» perduta da intendere come possibilità di un risultato diverso e migliore, e non come mancato raggiungimento di un risultato solo possibile, sempre che sia provato il nesso di causalità materiale attraverso l'applicazione della regola causale del «più probabile che non» (Cass. civ. Sez. III, 17/09/2013, n. 21255). Sempre esprimendosi con riferimento all'ipotesi di stipula di transazione , in cui non essendo state ponderate le reciproche ragioni, una parte non abbia potuto far valere in modo adeguato le proprie pretese, ha precisato che il danno, “costituito dalla perdita di chance” va quantificato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.. (Cass. civ. Sez. III, 11/11/1997, n. 11126).



Tornando al caso di specie, non può identificarsi il danno subito dall'attore con il riconoscimento dell'intero compenso, considerato che non vi è un rapporto di causalità diretta tra la domanda azionata in via monitoria e lo scoperto, relativo semmai alla manleva rispetto alla domanda risarcitoria riconvenzionale. Nondimeno può non tenersi conto che la mancata dello scoperto abbia inciso sulla libertà negoziale.

Difatti, se l'attore fosse stato certo di essere manlevato dalla propria compagnia assicurativa in caso di eventuale condanna, lo stesso avrebbe potuto determinarsi a proseguire il giudizio e vedere riconosciute le proprie pretese.

Secondo la regola del causale del «più probabile che non», è plausibile che la mancata di scoperto, dovuta ad un inadempimento contrattuale, abbia limitato la possibilità di coltivare il giudizio, ferma la sussistenza di ulteriori motivazioni che possono avere influito sulle scelte dell'odierno attore.

La perdita economica subita non può che determinarsi in termini ipotetici, tenuto anche conto degli atti della causa promossa dalla società DA S.r.l. Considerato pertanto che la peculiare natura del danno in questione rende difficile la prova del suo preciso ammontare economico, è necessario procedere ad una valutazione equitativa.

Ciò posto si ritiene che la mancanza di scoperto abbia limitato nella misura del 50% la possibilità di coltivare il giudizio ed ottenere la piena soddisfazione delle proprie pretese. Va sottolineato che risulterebbe effettuata da parte dell'architetto l'attività professionale di cui viene chiesto il pagamento, mentre i profili di inadempimento contestati dalla società opponente avrebbero richiesto la prova in corso di giudizio. Il mancato espletamento di un'attività istruttoria, non consente di fare una valutazione diversa dal 50%. Di talchè non si ritiene di potere considerare un danno superiore alla metà delle pretese iniziali (€ 222.226,69. 2= € 111.113,00 ).

Atteso quanto è stato comunque incassato dall'attore per effetto della transazione (€ 50.000,00) residuerebbe un credito di € 61.113,00 in capo allo stesso. Tenuto conto della ulteriore difficoltà di poter incassare il credito per via dello stato della società convenuta tale somma può essere, sempre in una prospettiva equitativa,



ulteriormente abbattuta, mentre va considerata in aggiunta, in termini percentuali, anche una parte di spese legali di cui l'attore avrebbe potuto ottenere il rimborso.

Appare pertanto equo determinare in € 50.000 il risarcimento del danno subito dalla attore per via dell'inadempimento del broker. A tale somma si aggiungono interessi e rivalutazione dalla sentenza al saldo.

Le spese di lite, liquidate in base al *decisum* e all'attività svolta in € 7.000.000 oltre accessori vengono compensate del 50% per via della difficoltà delle questioni e della riduzione delle pretese iniziali.

Pertanto la convenuta viene condannata al pagamento di € 3.500,00 oltre accessori a titolo di rimborso delle spese legali.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

In parziale accoglimento della domanda attorea, accertato l'inadempimento della convenuta , condanna la convenuta al pagamento di € 50.000 a titolo di risarcimento del danno subito dalla attore oltre interessi e rivalutazione dalla sentenza al saldo. Condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, liquidate come in parte motiva e compensate del 50%

Brescia, 21 maggio 2020

Il Giudice  
Elisabetta Arrigoni



pagina

